

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

64° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 GIUGNO 1990

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414» (1654-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 3

«Misure contro l'abusivismo commerciale» (1714);

«Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (2219)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 4

ALIVERTI (DC) 4

BAIARDI (PCI) 4

«Norme concernenti le mole abrasive» (2295), d'iniziativa dei deputati Sangalli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 4, 6, 7

GIANOTTI (PCI) 6

NEBBIA (Sin. Ind.) 6

VETTORI, relatore alla Commissione 4, 5, 6

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414 (1654-B)», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414 (1654-B)», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta antimeridiana del 7 giugno.

Comunico che, da parte delle Commissioni consultate, sono pervenuti alla Presidenza i pareri sul disegno di legge in titolo, che sono risultati favorevoli.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte.

I primi sei articoli sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, i termometri clinici, se già immessi in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti senza il marchio o bollo legale non oltre tre anni dalla stessa data.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8, comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(Sanzioni)

1. *Identico.*

2. I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, all'ufficio provinciale metrico competente per territorio.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 dell'articolo 8, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a tale scopo si avvale dell'Ufficio centrale metrico, degli uffici provinciali metrici e di tutti i Corpi di polizia.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 10 e gli allegati I e II non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Misure contro l'abusivismo commerciale» (1714)

«Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (2219)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge «Misure contro l'abusivismo commerciale» e «Norme in materia di commercio su aree pubbliche».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 10 maggio.

BAIARDI. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo presento una serie di emendamenti al disegno di legge n. 2219, che mi riservo di illustrare compiutamente nel corso della prossima seduta.

ALIVERTI. Signor Presidente, mi riservo di presentare, a nome del Gruppo democratico cristiano, ulteriori emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

«Norme concernenti le mole abrasive» (2295), d'iniziativa dei deputati Sangalli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Normative concernenti le mole abrasive», d'iniziativa dei deputati Sangalli, Orsenigo, Silvestri, Ravasio, Righi, Rosini, Ferrari Bruno e Savio, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Vettori di riferire alla Commissione sul disegno di legge in esame.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ad un primo esame del disegno di legge in titolo avevo avuto l'impressione che si trattasse di un provvedimento inutile; al contrario, esso è molto importante perchè vi sono ragioni giuridiche che rendono indispensabile un aggiornamento della materia, ancora regolata da due decreti del Presidente della Repubblica, del 1955 e del 1956 riguardanti più in generale la materia degli infortuni sul lavoro.

Da allora le mole abrasive hanno subito notevoli modificazioni tecnologiche ed in modo particolare ciò è vero per i granuli duri, che in passato erano legati da materiali inorganici, alcuni dei quali aventi una durata abbastanza breve. Pertanto è apparso indispensabile riesaminare la normativa per garantire in primo luogo una resistenza meccanica - che significa anche sicurezza - in grado di costituire un punto di riferimento per l'utilizzatore, il venditore o l'importatore.

Farò preliminarmente riferimento al testo del disegno di legge presentato alla Camera. Esso si compone di alcuni articoli di facile comprensione. Nell'articolo 1 si definisce la mola abrasiva come un utensile da taglio composto da granuli abrasivi agglomerati con sostanze organiche o inorganiche.

All'articolo 2 si stabilisce la non applicabilità delle norme contenute nel disegno di legge alle mole arenarie (pietre abrasive naturali che rappresentano la gamma inferiore della tecnologia) e alle mole i cui granuli abrasivi siano costituiti da diamante o nitruro di boro (cioè il livello superiore della tecnologia, quello che, ad esempio, si applica alle microfresse da odontotecnica).

Con l'articolo 3 si stabilisce che il collaudo viene realizzato a cura del fabbricante prima della commercializzazione; il collaudo inoltre deve rispettare modalità fissate da un regolamento di applicazione delle norme contenute nel disegno di legge (che il Ministero dell'industria dovrebbe emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge). L'articolo 4 stabilisce che la mola deve sempre presentare il nominativo del fabbricante o un marchio depositato, il tipo di abrasivo, il tipo di legante, la velocità massima di uso espressa in numero di giri al minuto riferiti al diametro esterno e la corrispondente velocità periferica espressa in metri al secondo. Si fa una precisazione per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri, alle quali non sarebbe

tecnicamente possibile applicare un cartellino o un'etichetta; in questo caso le informazioni potranno essere riportate su un cartellino d'accompagnamento valido anche per gruppi di mole.

Si dovrebbe vietare la menzione della velocità di collaudo, che è sempre superiore a quella di esercizio e, per le mole a legante organico non rinforzate da altre strutture, il fabbricante deve indicare sulla minima unità di confezione il termine di validità che in ogni caso non può superare i due anni dalla data di fabbricazione perchè si tratta di materiale sottoposto a biodegradazione.

Si sancisce che la vigilanza spetta al Ministero dell'industria, che può valersi anche delle sezioni competenti dei Politecnici di Milano e di Torino per il controllo del vetro. Non vi dovrebbero essere oneri a carico dello Stato, perchè le spese necessarie vengono caricate sul produttore, sull'importatore e comunque in generale sul commercio e quindi sull'utente.

All'articolo 10 invece si stabilisce una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, facendo salva la legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato. Anche in questo caso il Ministero dell'industria dovrebbe provvedere al ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni in questione.

Nel caso poi che l'accertamento dell'illecito amministrativo di cui al comma 1 venga effettuato a mezzo di prove di laboratorio, gli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispongono, a richiesta degli interessati, la rinnovazione delle prove stesse in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo legale rappresentante.

Infine l'articolo 11 prevede l'abrogazione degli articoli dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 547 e 302, emanati in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il contenuto del disegno di legge sembrerebbe modesto e tautologico. La Camera ha ridotto il progetto iniziale che ho ora esposto a 8 articoli unificando alcune normative, ma sostanzialmente raggiungendo lo scopo di impegnare comunque il Governo a predisporre il regolamento di attuazione e i conseguenti controlli, in modo da dare un segnale nei confronti dei produttori e di coloro che dovranno controllare.

Il relatore è d'accordo con questi obiettivi, principalmente allo scopo di disciplinare la materia, avendo i decreti presidenziali succitati rango identico alla legge ordinaria. Piuttosto, se la Commissione volesse approfondire la conoscenza del problema, la segreteria dovrebbe essere incaricata di accertare se a livello comunitario esistono altri tipi di normative. Ma su questo punto potrebbe dare una risposta il Governo e quindi il relatore si riserva di emettere un giudizio definitivo, essendo condizionatamente favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANOTTI. Siamo stati colti di sorpresa, perchè, non avendo mai conosciuto l'esistenza di una simile iniziativa di legge, nè essendosi svolte riunioni dell'Ufficio di presidenza della Commissione in proposito, siamo rimasti all'oscuro di questa problematica. Vorremmo capire però - come ha già detto il relatore - se non ci siano già normative

comunitarie che superano questo disegno di legge ed inoltre se sia sensato affrontare con un provvedimento di legge una materia così delicata, quando poi per tutta l'utensileria industriale vi è necessità di nuove norme di sicurezza almeno altrettanto importanti quanto quelle che stiamo esaminando sulle mole abrasive. Anzi, vi sono forse questioni più importanti poichè, per quanto ne so, l'uso delle mole abrasive è decrescente, mentre quello di utensili molto più sofisticati, costituiti da materiali e metalli la cui consistenza è assai più necessario regolamentare, va aumentando.

In terzo luogo, non ho capito se si tratta soltanto di norme relative alla sicurezza o se ce ne sono altre che riguardano la promozione di prodotti abrasivi italiani. Sarebbe necessario chiarire questi elementi, altrimenti la nostra produzione di «leggine» diventerebbe veramente spropositata.

NEBBIA. Dalla lettura comparata, che il relatore ha molto giustamente svolto, del testo originario e di quello effettivamente approvato alla Camera, mi sembra che risultino omesse alcune parti; ad esempio, il riferimento alla velocità non si trova più, così come quello ai due Politecnici di Milano e di Torino, che mi sembrava molto opportuno e che invece viene sfumato con una delega al Ministro ad emanare un decreto indicante gli enti e i laboratori specializzati di cui all'articolo 5.

A me sembra che l'aver il testo originario specificato l'indicazione dei due grandi Politecnici del paese fosse una scelta importante. Non ho dubbi che il Ministro dell'industria, con il proprio decreto, sceglierà enti e laboratori qualificati, però credo che, se avessimo posto un limite già all'origine, avremo avuto maggiori garanzie. Personalmente sono abbastanza perplesso circa le modalità di controllo, che pure erano già determinate nel testo originario. Forse un controllo pubblico, una struttura che verifichi questi collaudi direttamente avrebbe dato più affidamento per il consumatore. Probabilmente, trattandosi di una questione di non secondaria importanza, sarebbe meglio avere un'analisi comparata delle legislazioni in campo comunitario.

PRESIDENTE. Possiamo sospendere la discussione e rinviarla, ma prima vorrei rispondere al senatore Gianotti dichiarando che l'inserimento all'improvviso di questo disegno di legge nell'ordine del giorno è stato determinato dalla sua recente trasmissione da parte della Camera dei deputati. Ad ogni modo faccio presente che non potremo passare all'esame degli articoli, in quanto mancano i pareri delle Commissioni consultate.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA